



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CARIDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2016**

Norme per la concessione a titolo gratuito, a favore di imprese giovanili e innovative, di immobili produttivi facenti parte di iniziative di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, poi revocate

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende porre in atto una misura finalizzata ad agevolare la crescita imprenditoriale nelle aree deboli del Paese, attraverso il proficuo recupero di immobili aziendali realizzati grazie a progetti di investimento agevolati dai contributi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successivamente revocati.

Com'è noto, la legge n. 488 del 1992 ha rappresentato, nel periodo di attuazione compreso tra l'anno 1996 ed il 2006, il principale strumento di agevolazione a favore delle imprese nelle aree depresse del Paese.

Il numero di iniziative imprenditoriali accolte positivamente è stato pari a 40.707, con un ammontare complessivo di erogazioni pari a 13.858 milioni di euro.

A fronte delle cospicue erogazioni indicate, non si è registrato un correlato successo di progetti imprenditoriali.

Secondo uno studio dell'Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL), pubblicato nel 2011, dal titolo «Anatomia di un regime d'aiuto. Casi e materiali sugli incentivi alle imprese», ancora dopo cinque anni dalla chiusura della legge, delle 40.707 domande di finanziamento ammesse, 12.064 (29,63 per cento) erano oggetto di revoca per l'intero ammontare del contributo concesso mentre 13.715 (33,69 per cento) risultavano ancora aperte e non ancora definite.

Lo studio ha altresì evidenziato gravi carenze nella gestione dello strumento, non essendo disponibile un *database* per ogni singola domanda di agevolazione né un sistema

di monitoraggio che permettesse di conoscere agevolmente lo stato di attuazione e di definizione delle iniziative imprenditoriali ammesse e finanziate.

I dati disponibili evidenziano comunque la seguente situazione: a fronte di erogazioni pari a 13,858 miliardi di euro, sono stati adottati provvedimenti di revoca per 7,826 (pari al 56,47 per cento del totale erogato) e di questi sono stati effettivamente restituiti allo Stato solamente 1,374 miliardi di euro, pari a circa il 10 per cento delle erogazioni totali.

Per tutto quanto esposto è evidente il pericolo che una quota rilevante di risorse pubbliche, utilizzate per dare vita a nuovi progetti imprenditoriali, rischi di andare perduto per sempre. Miliardi di euro sono stati spesi per realizzare investimenti imprenditoriali di cui non si conosce ancora l'esito.

Ciò che più preoccupa è che un cospicuo e rilevante patrimonio aziendale, costituito da capannoni e uffici realizzati grazie a benefici pubblici, giacciono oggi inutilizzati nelle aree più in difficoltà del Paese, mentre nuove iniziative imprenditoriali stentano a decollare a causa dell'alto costo e degli elevati oneri concessori degli immobili.

Il presente disegno di legge mira dunque a correggere tali storture, mettendo a disposizione gli immobili, realizzati grazie ai contributi della legge n. 488 del 1992 ed oggi inutilizzati a causa di revoche o rinunce, alle imprese costituite in prevalenza da giovani o donne, alle *start up* ed alle piccole e medie imprese (PMI) innovative, perché possano realizzare più velocemente le proprie iniziative d'impresa, ottenendo dallo

Stato un regime concessorio di favore, evitando così faticose e lunghe procedure di pignoramento, messa all'asta e vendita che spesso si rivelano inefficaci per il soddisfacente ristoro delle risorse pubbliche precedentemente investite.

Pertanto, all'articolo 1 si esplicita la finalità del disegno di legge, consistente nel trasferimento di diritto del patrimonio aziendale, costituito da immobili, capannoni e uffici, agevolato dai contributi pubblici previsti dalla legge n. 488 del 1992, per cui si abbia un provvedimento definitivo di revoca, nel patrimonio dello Stato. Il suo riutilizzo dovrà essere indirizzato a favore delle iniziative imprenditoriali.

All'articolo 2 si prevede che l'organismo gestore di codesto patrimonio sia l'Agenzia del demanio, la quale opererà di concerto con le regioni per attuare un processo di valorizzazione degli immobili a favore di nuove iniziative imprenditoriali.

All'articolo 3 vengono individuati i soggetti beneficiari dell'intervento, ossia imprese giovanili, femminili, *start up* e PMI innovative. Ad essi verranno affidate, attraverso procedura di evidenza pubblica, gli immobili aziendali fruibili, che verranno concessi a titolo gratuito per un periodo di dieci anni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di garantire il buon utilizzo delle ingenti risorse pubbliche investite dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni attraverso il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a favore del sistema imprenditoriale, è disposto il trasferimento di diritto al patrimonio dello Stato dei beni immobili facenti parte di iniziative revocate a titolo definitivo, salvo il caso in cui siano già state recuperate o siano in corso di recupero le somme già revocate.

## Art. 2.

*(Organismo attuatore e gestore)*

1. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del demanio è delegata a provvedere alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni immobili indicati all'articolo 1.

2. L'Agenzia del demanio avvia un'azione di verifica, recupero e valorizzazione dei beni immobili in collaborazione con le regioni sul territorio delle quali gli immobili ricadono, con l'obiettivo di agevolare l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

## Art. 3.

*(Soggetti beneficiari)*

1. Con apposita procedura di evidenza pubblica, l'Agenzia del demanio procede ad individuare i soggetti cui affidare gli immobili di cui all'articolo 1 in forma di concessione a titolo gratuito per un periodo di dieci anni.

2. I soggetti ammissibili sono:

a) le imprese giovanili, composte in prevalenza da giovani tra i diciotto ed i trentacinque anni di età o da donne di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

b) le *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le piccole e medie imprese innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

## Art. 4.

*(Risorse)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, individua annualmente, in sede di legge di stabilità, le risorse per dare attuazione alla presente legge, verificando prioritariamente le disponibilità presenti nei Programmi nazionali e regionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 o nei Fondi di coesione.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





